Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma - Giovedì, 24 settembre 1925 — Numero 222

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1878.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 1598.

Pareggiamento dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino agl'istituti superiori di magistero governativi ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 marzo 1923, n. 736;
Veduto il regolamento per gl'Istituti superiori di magistero, approvato con Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1588;
Veduta la domanda del R. Commissario del Comune di Torino e dei Presidenti delle Deputazioni provinciali di Torino, Alessandria e Novara, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino;
Veduti i risultati dell'ispezione compiuta nel predetto Istituto superiore di magistero;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino, è pareggiato agl'Istituti superiori di magistero governativi, a decorrere dall'anno scolastico 1924-25, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Nostro decreto 23 marzo 1923, n. 736.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 87. — GUALTIERI.

Statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino.

TITOLO I.

Autorità accademiche.

Art. 1.

Il governo dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte appartiene alle seguenti autorità:
1° Consiglio d'amministrazione;
2° Direttore;
3° Consiglio direttivo;
4° Consiglio dei professori.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
1° dal Direttore che lo presiede;
2° da due membri eletti dal Consiglio dei professori fra i professori di ruolo;
3° da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
4° dai rappresentanti degli enti o privati sovventori, che concorrano al mantenimento dell'Istituto con un annuo contributo non inferiore alle L. 5000.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare una Giunta esecutiva composta del Direttore che la presiede, del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione di uno dei membri indicati al n. 2 del precedente articolo e di due dei membri indicati al n. 4 dell'articolo stesso, uno dei quali dev'essere il rappresentante del Comune di Torino.

Art. 4.

I membri del Consiglio d'amministrazione e quelli della Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli enti sovventori decadono in qualunque tempo, quando vengano a mancare i contributi degli enti che essi rappresentano.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione:
1° ha la gestione economica dell'istituto;
2° delibera sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi dell'istituto;
3° approva i contratti e le convenzioni e ogni provvedimento che importi onere finanziario per l'istituto;
4° nomina il personale insegnante, di segreteria e di servizio e provvede a tutto quanto si riferisce allo stato giuridico ed economico di esso;
5° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto.

Art. 6.

La Giunta esecutiva:
1° assume, in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio e ne riferisce, per la ratifica, al Consiglio stesso nella sua prima adunanza;
2° provvede insieme col Direttore all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato in sessione ordinaria nel mese di giugno per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario successivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'andamento generale dell'Istituto.

Può essere convocato straordinariamente o dal Presidente o dietro domanda motivata di almeno quattro dei suoi componenti ogni qual volta ci sia da trattare qualche urgente questione riguardante la vita dell'Istituto.

Art. 8.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente per sua iniziativa o su domanda di due membri.

Art. 9.

Le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate dal segretario dell'Istituto, che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono valide a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, e con la presenza di un terzo dei componenti stessi in seconda convocazione.

Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 11.

L'anno finanziario dell'Istituto va dal 1° ottobre al 30 settembre.

Art. 12.

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il Direttore:
1° sovrintende al governo dell'Istituto;
2° presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;
3° cura il regolare andamento degli studi e il funzionamento dei servizi;
4° esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto e sugli studenti;

5° riferisce al Consiglio di amministrazione con relazione annuale sull'andamento degli studi;
6° esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo dell'Istituto. Esso:
1° delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti;
2° delibera sulle proposte di assegnazioni di borse di studio;
3° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto.

Art. 14.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto. Esso:
1° coordina e rivede i programmi d'insegnamento;
2° delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;
3° dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico;
4° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto.

TITOLO II.

Ordinamento degli studi.

Art. 15.

Sono materie fondamentali d'insegnamento: la filosofia e storia della filosofia, la pedagogia, la lingua e la letteratura italiana, la lingua e la letteratura latina, la storia, la geografia.
Sono materie complementari d'insegnamento: la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura tedesca, la lingua e letteratura inglese, le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica, l'igiene scolastica.

Art. 16.

Per il corso biennale è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a tutte le materie fondamentali ed in più ad una lingua e letteratura straniera, all'igiene e alle istituzioni di diritto e legislazione scolastica.

Art. 17.

Per il 1° biennio di entrambi i corsi quadriennali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a tutte le materie fondamentali ed a una lingua e letteratura straniera.

Art. 18.

Per il terzo anno dei corsi quadriennali è obbligatoria la iscrizione e la frequenza a cinque materie fondamentali, tra le quali debbono esservi la lingua e letteratura latina e la pedagogia, nonchè a una lingua e letteratura straniera.

Art. 19.

Per il quarto anno dei corsi quadriennali è obbligatoria la iscrizione e la frequenza a tre materie fondamentali, una delle quali è sempre la pedagogia.

Art. 20.

La materie di cui agli articoli precedenti sono determinate dal Consiglio direttivo.

TITOLO III.

Professori.

Art. 21.

Il numero dei professori di ruolo è di sei.
Il numero dei professori incaricati è determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

Gli stipendi e gli emolumenti dei professori di ruolo sono quelli stabiliti per i professori di ruolo dei Regi Istituti superiori di magistero e risultano dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

Art. 23.

Il conferimento degli incarichi è fatto dal Consiglio d'amministrazione.
Agl'incaricati è assegnata la retribuzione di L. 4000, aumentabile a L. 6000 per gl'incaricati che non ricoprano altro pubblico ufficio.

Art. 24.

Ai professori di ruolo è dovuto trattamento di quiescenza non inferiore a quello spettante ai professori di ruolo dei Regi Istituti superiori di magistero. Per assicurare tale trattamento l'Istituto stipulerà contratto con l'Istituto nazionale di assicurazione o altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Nessun trattamento di quiescenza è dovuto agli incaricati.

Art. 25.

Al Direttore è attribuita un'indennità di carica fissata dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

TITOLO IV.

Studenti, esami e tasse.

Art. 26.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito ad esame di concorso.
Il numero dei posti da mettere a concorso è annualmente stabilito dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 27.

Gli studenti provenienti da altri Istituti di magistero Regi o pareggiati possono ottenere l'iscrizione al corso corrispondente a quello da essi seguito nell'Istituto di provenienza, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, cui spetta di determinare l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Art. 28.

Lo studente ha facoltà di passare dall'uno all'altro dei corsi pel conseguimento dei tre diplomi, alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio direttivo.
In ogni caso la durata complessiva di ogni corso non potrà essere inferiore a quella stabilita pel conseguimento di ciascun diploma.

Art. 29.

Coloro che hanno conseguito il diploma di cui alla lettera *C* dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono iscriversi al secondo biennio pel conseguimento di uno dei diplomi di cui alle lettere *A* e *B* dell'articolo stesso.

Art. 30.

Coloro che hanno compiuto il primo biennio o l'intero quadriennio del corso pel diploma di cui alle lettere *A* o *B* dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono conseguire il diploma di cui alla lettera *C* dell'articolo stesso, purchè sostengano gli esami di diritto pubblico e legislazione scolastica e d'igiene.

Art. 31.

Coloro che hanno conseguito uno dei diplomi di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono conseguire l'altro diploma iscrivendosi a un anno di corso e seguendo il piano degli studi determinato dal Consiglio direttivo.

Art. 32.

Per le punizioni disciplinari agli studenti si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Art. 33.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti.

Art. 34.

L'esame di concorso si dà in una sola sessione che ha inizio il 16 ottobre di ogni anno o il giorno successivo se il 16 sia festivo.

Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, una estiva e l'altra autunnale: il periodo di ciascuna sessione è determinato dal Consiglio direttivo.

Art. 35.

L'esame di concorso consiste nelle prove stabilite dall'articolo 43 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Art. 36.

Gli esami vengono dati per gruppi di materie alla fine del 1° e del 2° biennio del corso.

Art. 37.

I gruppi di materie di esami per il primo biennio sono i seguenti:

1° lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura straniera;

2° storia, geografia, filosofia e storia della filosofia;

3° pedagogia, igiene, istituzioni di diritto.

Art. 38.

Gli esami alla fine del 2° biennio sono divisi in due gruppi:

1° le tre materie fondamentali stabilite per il quarto anno del corso (esame biennale);

2° le tre materie stabilite in più per il terzo anno (esame annuale).

Art. 39.

Gli esami di cui all'articolo precedente n. 2 sono di regola sostenuti alla fine del terzo anno.

Art. 40.

Prima dell'inizio delle vacanze pasquali il Consiglio dei professori comunica agli studenti dieci tesi che costituiscono il programma dell'esame di gruppo.

Nel mese di febbraio ciascun professore comunica un elenco di opere fra le quali il candidato sceglie un determinato numero per le sue letture private su cui avrà obbligo di riferire durante gli esami.

Art. 41.

Per accertarsi dell'attività, capacità e cultura degli studenti i professori hanno facoltà d'interrogarli sia durante le esercitazioni, le quali saranno tenute secondo un piano da ognuno di essi prestabilito per le materie che lo comportano, sia in colloqui speciali durante il corso delle lezioni.

Art. 42.

Prima dell'inizio degli esami, ogni professore comunica al Consiglio dei professori un giudizio sintetico sul valore degli studenti, quale sia risultato dalle esercitazioni e dai colloqui di cui all'articolo precedente.

Durante gli esami di gruppo un coefficiente di giudizio sull'attitudine e la capacità degli studenti può essere dato dal profitto da essi dimostrato nelle esercitazioni e nei colloqui di ogni singola disciplina.

Gli esaminatori si intrattengono più lungamente e più minuziosamente su quella disciplina o su quelle discipline nelle quali gli studenti non abbiano dato prova di sufficiente preparazione e maturità per mezzo delle esercitazioni e dei colloqui.

Art. 43.

L'esame di diploma consiste nelle prove determinate dall'art. 39 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Art. 44.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con 7/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il candidato per ottenere l'iscrizione al 1° biennio, la promozione al 2° biennio o il diploma deve raggiungere l'idoneità in ciascuna prova. Negli esami di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i 9/10 dei punti; consegue i pieni voti assoluti se ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode che deve essere deliberata ad unanimità.

Lo studente che si ritira durante gli esami si considera come riprovato.

Art. 45.

Le tasse e sopratasse da pagare dagli studenti dell'Istituto sono quelle stabilite per gli Istituti superiori di magistero dalla tabella *N* del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102, modificata dal R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2656 e risultano dalla tabella *B* annessa al presente

statuto. Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire contributi per servizi speciali, come la biblioteca e i gabinetti scientifici, e per eventuali danni al materiale didattico.

Art. 46.

Ad eccezione della tassa di diploma, che è devoluta allo Erario e si paga con cartolina vaglia al Procuratore del registro in Torino, le tasse e sopratasse sono devolute all'Istituto e sono pagate alla Cassa dell'Istituto stesso.

Il provento delle sopratasse di esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo destinato alle propine agli esaminatori e da ripartire secondo le modalità stabilite dall'art. 55 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Art. 47.

Agli studenti dell'Istituto può essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse, alle condizioni determinate dagli articoli 48 e 54 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Il giudizio sulle condizioni economiche degli aspiranti alla dispensa dalle tasse è deferito all'Intendenza di finanza solo per quanto riguarda l'esonero dalla tassa di diploma: per l'esonero dalle altre tasse tale giudizio è deferito al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del presente statuto gli studenti che passano dal corso pel diploma di cui alla lettera *C* al corso pel diploma di cui alle lettere *A* o *B* dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sono tenuti a pagare la differenza tra le tasse prescritte pel corso quadriennale e quelle prescritte pel corso biennale, relativamente agli anni nei quali furono iscritti al corso pel diploma di cui alla lettera *C*.

Art. 49.

I provenienti da altri Istituti superiori Regi o pareggiati non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse o rate di esse già effettuate per l'anno in corso.

Art. 50.

Tutti i certificati, copie ed estratti di atti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, devono essere sottoscritti dal Direttore e dal segretario.

La tabella *C* annessa al presente statuto determina i diritti di segreteria dovuti dagli studenti per il rilascio di documenti di carriera scolastica.

TITOLO V.

Personale di segreteria e subalterno.

Art. 51.

I servizi di segreteria sono affidati, sotto la vigilanza del Direttore dell'Istituto, ad un segretario coadiuvato da un applicato.

Il Consiglio d'amministrazione può aumentare il numero degli applicati e può autorizzare l'assunzione di personale avventizio.

Il segretario e l'applicato sono nominati per concorso con norme che saranno deliberate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e valgono per il loro stato giuridico, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Per la nomina a segretario è richiesta la licenza d'Istituto tecnico o di Liceo classico o scientifico: per la nomina ad applicato la licenza di scuola media inferiore.

A parità di merito spetta la preferenza:

1° a coloro che abbiano partecipato, come combattenti, alla guerra nazionale 1915-918, tenuto conto di eventuali distinzioni di merito militare;

2° agli orfani di guerra.

Art. 52.

All'Istituto sono addetti per i servizi di custodia, di pulizia e simili non più di tre subalterni a seconda dei bisogni del servizio.

Per la nomina a subalterno è richiesto il certificato di promozione della classe quinta elementare. A parità di merito spetta la preferenza:

1° agli ex combattenti della guerra nazionale 1915-918 tenuto conto delle eventuali distinzioni di merito militare;

2° agli orfani di guerra.

Valgono per questo personale, in quanto siano applicabili, le disposizioni vigenti per il personale subalterno delle Amministrazioni statali.

Art. 53.

Gli stipendi del personale di segreteria sono stabiliti dalla tabella *D* annessa al presente statuto.

Al personale di segreteria non compete compartecipazione ai diritti di segreteria nè altro emolumento oltre lo stipendio.

I salari del personale subalterno sono stabiliti dalla tabella *E* annessa al presente statuto.

Art. 54.

Al personale di segreteria e subalterno è assicurato mediante contratto con l'Istituto nazionale di assicurazione o altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato un trattamento di quiescenza che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione in relazione al trattamento fatto dallo Stato per le analoghe categorie di personale.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 55.

Nell'istituto è fondato un gabinetto di didattica e può funzionare una classe elementare modello.

La direzione del gabinetto e della classe modello spetta al professore di pedagogia.

Art. 56.

A favore degli studenti dell'Istituto possono essere assegnate borse di studio e posti di alunni interni, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 57.

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato con apposito regolamento interno.

Art. 58.

Per quanto non è contemplato dal presente statuto sono applicabili all'Istituto le disposizioni del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 59.

Per la prima nomina dei professori di ruolo dell'Istituto, da farsi a termini dell'art. 74 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero, le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo sono esercitate dal Consiglo d'amministrazione.

Art. 60.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito e può validamente funzionare quando siano nominati i membri di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 del presente statuto.

Esso può affidare a persona anche estranea ai propri membri l'incarico di rappresentare e dirigere l'Istituto fino alla nomina del Direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *A*
(art. 22).

Stipendi dei professori di ruolo ed indennità del direttore.

1. — Stipendi dei professori di ruolo.

	STIPENDIO	
	iniziale	al primo aumento
	Lire	Lire
Professori stabili di 1ª classe	21,000 *7,500*	23,000 *7,500*
Professori stabili di 2ª classe (rimangono nel grado 6 anni)	17,800 *5,500*	19,000 *5,500*
Professori stabili di 3ª classe (rimangono nel grado almeno 5 anni)	16,000 *4,200*	16,800 *4,200*
Professori non stabili (rimangono nel grado almeno 3 anni)	13,700 *3,500*	14,300 *3,500*

2. — Indennità annua del direttore . . . . L. 3,000

N.B. — Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

TABELLA *B*
(art. 45).

Tasse e sopratasse scolastiche

(per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire i diplomi di cui alle lettere *A* e *B*).

1. Tassa di concorso per iscrizione . . . . L. 50
2. Tassa di immatricolazione . . . . » 150
3. Tassa annuale di iscrizione . . . . » 350
4. Tassa di diploma . . . . » 150
5. Sopratassa annuale per esami di profitto . . . » 140
6. Sopratassa per esami di diploma . . . . » 75

(per gli studenti che si iscrivono al corso per conseguire il diploma di cui alla lettera *C*).

1. Tassa di concorso per iscrizione . . . . L. 30
2. Tassa di immatricolazione . . . . » 20
3. Tassa annuale di iscrizione . . . . » 100
4. Tassa di diploma . . . . » 100
5. Sopratassa annuale per esami di profitto . . . » 100
6. Sopratassa per esami di diploma . . . . » 40

TABELLA *C*
(art. 50).

Diritti di segreteria.

Tassa per il rilascio della tessera e del libretto personale . . . . L. 15

Tassa per ogni certificato . . . . » 5

TABELLA *D*
(art. 53).

Stipendi per il personale di segreteria.

	Stipendio iniziale	Dopo il primo quadriennio	Dopo il secondo quadriennio	Dopo il terzo quadriennio	Dopo il quarto quadriennio
Segretario	9,500 *600*	10,100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*	—
Applicato	7,000 *500*	7,600 *500*	8,200 *500*	8,800 *500*	9,500 *500*

NB. — Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

TABELLA *E*
(art. 53).

Salario per il personale ubalterno.

Stipendio iniziale			4,600 *400*
Id.	dopo il 4° anno di servizio		4,900 *400*
Id.	dopo l' 8°	id.	5,300 *400*
7d.	dopo il 12°	id.	5,800 *400*
Id.	dopo il 16°	id.	6,300 *400*
Id.	dopo il 20°	id.	6,800 *400*
Id.	dopo il 24°	id.	7,300 *400*

N.B. — Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1879.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1925, n. 1605.

Costituzione di un « Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito in Roma un « Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

Esso ha personalità giuridica, patrimonio proprio, gestione autonoma e capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del suo fine, nonchè di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il detto Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Sono iscritti all'Istituto tutti i segretari e gli altri impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni di pubblica beneficenza, che abbiano nomina regolare ad uffici stabiliti per legge o per organico.

Art. 3.

L'Istituto ha per fine di provvedere:

1° al conferimento di assegni vitalizi agli inscritti dispensati dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi assoluta inabilità a proficuo lavoro, prima di aver maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli iscritti privi di pensione;

2° al ricovero, all'educazione e all'istruzione degli orfani degli impiegati degli Enti locali.

Art. 4.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti;

b) dal contributo per una volta tanto di centesimi quindici ad abitante dovuto da ciascun Comune, e di centesimi cinque per ciascuna Provincia; nonchè da un contributo delle istituzioni pubbliche di beneficenza pari al doppio dell'importo del contributo dovuto dagli iscritti di ciascun Ente per il 1925. Detto contributo potrà essere pagato in quattro rate annuali;

c) dalle rendite del patrimonio.

Le entrate predette sono versate in un conto corrente da istituirsi presso la Cassa depositi e prestiti, che ne amministra la gestione, provvedendo al loro impiego.

Art. 5.

Il contributo degli iscritti all'Istituto è costituito da una ritenuta che verrà effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1925 sugli stipendi corrisposti agli iscritti stessi in ragione dell'uno per cento del loro ammontare.

Le Amministrazioni dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono in obbligo di ritenere la quota suindicata sullo stipendio mensile di ciascun iscritto.

Art. 6.

La riscossione e il versamento del contributo degli iscritti sono eseguiti con le norme e condizioni di cui nel testo unico 17 giugno 1915, n. 968, che per questa parte si estendono anche ai Comuni e agli altri Enti che hanno regolamenti speciali per le pensioni.

Sono a carico della Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali le spese relative al servizio che la Cassa dei depositi e prestiti sostiene per la gestione finanziaria dell'Istituto.

Art. 7.

Sulle disponibilità delle entrate l'Istituto, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'articolo 3, destina una assegnazione annuale:

a) per il collocamento degli orfani degli impiegati nei convitti di proprietà dell'Istituto;

b) per il collocamento degli orfani in altri convitti, qualora non fossero sufficienti o idonei all'attitudine dei ricoverandi i convitti dell'Istituto predetto;

c) per il conferimento di borse di studio ad orfani delle scuole elementari, le cui famiglie risultino trovarsi in disagiate condizioni economiche;

d) per il conferimento di borse di studio per frequentare corsi medi, superiori e di perfezionamento a favore degli orfani che meglio si distinguano nello studio.

Art. 8.

Hanno titolo per concorrere al beneficio della assistenza educativa ed istruttiva tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione o assegno vitalizio, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Una parte dei posti gratuiti o delle borse non superiore ad un quarto del numero dei posti gratuiti e delle borse di studio da mettersi a concorso in ogni anno, potrà essere conferita ad orfani di impiegati che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° giugno 1925, purchè trovinsi nelle condizioni richieste dal comma precedente.

Art. 9.

L'Istituto provvede alla fondazione ed alla amministrazione di un convitto in Anagni per gli orfani degli impiegati degli Enti locali secondo l'offerta ed alle condizioni stabilite da quel Comune con le deliberazioni 15 maggio 1909 e 12 dicembre 1910 del Consiglio comunale, e 27 novembre 1924 del Commissario prefettizio, usufruendo dei locali e del terreno concessi dal Comune. L'Istituto potrà inoltre fondare un convitto per le orfane in località da destinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 10.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto:

a) di un presidente nominato dal Ministro per l'interno;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Comuni, ove hanno sede i convitti;

c) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

d) di quattro delegati degl'iscritti, che procederanno alla nomina con le forme che saranno stabilite dal regolamento;

e) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione;

f) del rettore e della direttrice dei convitti.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Esso costituisce nel suo seno una Giunta, composta del presidente e di due membri con l'ufficio di preparare i lavori, di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente nei casi di urgenza, salva la ratifica del Consiglio stesso.

Art. 11.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dall'immobile e dal contributo straordinario offerto in donazione dal comune di Anagni, giusta le deliberazioni indicate all'art. 9;

b) dai lasciti e dalle donazioni;

c) dal contributo straordinario indicato all'art. 4;

d) dai residui attivi e da quelle somme che alla fine di ciascun anno risultano non erogate nè impegnate.

Art. 12.

Per la direzione e l'amministrazione dei convitti si applicano le norme stabilite pei convitti nazionali.

Art. 13.

Sino a dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto il diritto a far parte dell'Istituto è limitato per gli impiegati delle Opere pie a quelli di Opere pie che dimostreranno di avere una rendita ordinaria non inferiore a L. 50,000.

Art. 14.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire in Anagni Regi istituti medi di istruzione classica e tecnica, al mantenimento dei quali sarà provveduto ai termini dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685; 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408.

Art. 15.

I fini di cui all'art. 3 saranno attuati dall'Istituto con le norme che regolano l'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in quanto siano applicabili.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Fino alla pubblicazione del regolamento il funzionamento dell'Istituto avverrà con le norme regolamentari stabilite per la predetta Opera di previdenza a favore del personale dello Stato in quanto possano applicarsi.

Art. 16.

L'Istituto seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti per lo svolgimento degli oneri assuntisi, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed alla eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 94. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1880.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1606**.

Dispensa dal servizio di impiegati e di agenti provenienti dall'Amministrazione statale di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1842 del 30 ottobre 1924, recante disposizioni per la sistemazione economica e giuridica degli impiegati ed agenti provenienti dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il decreto Ministeriale n. 5542 dell'11 maggio 1925, col quale in applicazione del succitato Regio decreto è stato provveduto alla assimilazione del personale di ruolo che si trovava in servizio negli stabilimenti ed uffici delle privative alla data del 1° dicembre 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottonominati impiegati ed agenti provenienti dall'Amministrazione statale di Fiume, trovandosi in una delle con-

dizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge n. 1842 del 30 ottobre 1924, sono dispensati dal servizio con la seguente decorrenza:

Dal 1° dicembre 1924.

Termasits Colomanno, direttore superiore gruppo *A* grado 6°, con lo stipendio di L. 20,500 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500.

Frank-kiss Stefano, direttore amministrativo gruppo *B* grado 8°, con lo stipendio di L. 14,300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1000.

Sepich Santo, capo tecnico di 2ª classe gruppo *C* grado 9°, con lo stipendio di L. 12,900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 800.

Töth Mario, capo tecnico aggiunto di 2ª classe gruppo *C* grado 11°, con lo stipendio di L. 7600 ed il supplemento di servizio attivo di L. 500.

Gerbaz Giuseppe, capo meccanico aggiunto di 2ª classe gruppo *C* grado 11°, con lo stipendio di L. 7600 ed il supplemento di servizio attivo di L. 500.

Sikorsky Giovanni, agente di controllo con lo stipendio di L. 8700 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400.

Polich Agostino, commesso con lo stipendio di L. 7600 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400.

Dal 1° marzo 1925.

Vranich Ugo, applicato tecnico gruppo *C* grado 12°, con lo stipendio di L. 6200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400.

Dal 1° giugno 1925.

Michelich Riccardo, applicato tecnico gruppo *C* grado 12° con lo stipendio di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400 dal 1° dicembre 1924 e di L. 1400 dal 1° aprile 1925.

D'Andrex Olivo, applicato tecnico gruppo *C* grado 12°, con lo stipendio di L. 6200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400 dal 1° dicembre 1924 e di L. 1400 dal 1° aprile 1925.

Del Pino Vittorio, capo meccanico aggiunto di 1ª classe gruppo *C* grado 10°, con lo stipendio di L. 10,100 ed il supplemento di servizio attivo di L. 600 dal 1° dicembre 1924 e di L. 2100 dal 1° aprile 1925.

Persa Giorgio, applicato tecnico gruppo *C* grado 12°, con lo stipendio di L. 6200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400 dal 1° dicembre 1924 e di L. 1400 dal 1° aprile 1925.

Babits Ledovico, capo tecnico aggiunto di 2ª classe gruppo *C* grado 11°, con lo stipendio di L. 7000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 500 dal 1° dicembre 1924 e di L. 1700 dal 1° aprile 1925.

Bressanello Giuseppe, capo tecnico aggiunto di 2ª classe gruppo *C* grado 11°, con lo stipendio di L. 7000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 500 dal 1° dicembre 1924 e di L. 1700 dal 1° aprile 1925.

Ambrosi Oscarre, capo tecnico aggiunto di 2ª classe gruppo *C* grado 11°, con lo stipendio di L. 7000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 500 dal 1° dicembre 1924 e di L. 1700 dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 95. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di San Paolo Belsito (Caserta) e di Crispano (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Paolo Belsito, in provincia di Caserta.

MAESTA'

Un'inchiesta eseguita nell'ottobre 1924 sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di San Paolo Belsito, ha messo in rilievo numerose e non lievi deficienze ed irregolarità che, anche successivamente, non ostante i richiami e gli ammonimenti dell'autorità di vigilanza, non sono state rimosse.

Il Comune manca di segretario comunale e di medico condotto; la riscossione dei diritti di segreteria e di stato civile ed il pagamento dei sussidi ai poveri vengono effettuati irregolarmente; taluni dipendenti comunali sono distratti dal loro servizio per incarichi che vi sono estranei e ad essi, inoltre si addebita di avere percepito illeciti compensi per atti del loro ufficio. I pubblici servizi in genere funzionano irregolarmente: il Comune difetta di acqua potabile; l'Esattoria viene gestita senza che sia stato stipulato il relativo contratto nè prestata cauzione, il conto del 1923 non è stato ancora reso.

Il disagio derivante da tale situazione è aggravato dall'atteggiamento dell'Amministrazione e particolarmente del sindaco, il quale, intento a mantenere con qualunque mezzo il suo predominio nell'ambiente locale, si abbandona faziosamente ad atti di favoritismo od a rappresaglie contro gli avversari, determinando con ciò un vivace movimento di reazione, che già in passato ha dato luogo a vivaci incidenti e che minaccia anche ora di turbare l'ordine pubblico con imprevedibili conseguenze.

Ad evitare e prevenire tale minaccia, ed essendo d'altronde necessario provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Paolo Belsito, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Domenico Ricciardi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crispano, in provincia di Napoli.

MAESTA'

L'Amministrazione comunale di Crispano, come è stato concordemente accertato da due inchieste, ha seguito, nella gestione della civica azienda, criteri in sommo grado irregolari, rivolgendo prevalentemente la propria opera al conseguimento di interessi singoli o di partito, e abbandonandosi non di raro ad atti di rappresaglia in danno degli avversari.

Le finanze locali sono in disordine a causa dello sperpero che del pubblico denaro vien fatto, anche sotto forma di elargizioni di beneficenza o di compensi, per simulate prestazioni, a parenti o ad amici degli amministratori; lavori del Comune sono stati agli stessi concessi senza l'osservanza della prescritta procedura; i tributi locali vengono imposti con criteri partigiani, dando luogo ad ingiuste sperequazioni.

Poichè il disagio derivante da tale situazione, ha determinato nell'ambiente locale un vivace e deciso movimento di reazione che minaccia di turbare l'ordine pubblico, e data anche la necessità di provvedere con adeguati mezzi a riorganizzare l'amministrazione dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crispano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giovanni Palumbo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1925.

Autorizzazione ad agente di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda dell'agente di cambio signor Stefoni Carlo per essere autorizzato a continuare l'esercizio professionale presso la Borsa di Roma;

Sentita la Deputazione di borsa e la Camera di commercio;

Visti i Regi decreti 9 aprile e 29 luglio 1925, nn. 375 e 1261;

Autorizza

l'agente di cambio signor Stefoni Carlo a continuare nell'esercizio della professione presso la Borsa dei valori di Roma, quale agente di cambio in soprannumero.

Roma, addì 21 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1925.

Autorizzazione ad agente di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda presentata dal commissionario di borsa signor A. S. Tovini per continuare l'esercizio professionale presso la Borsa di Firenze;

Sentita la Deputazione di borsa e la Camera di commercio;

Visti i Regi decreti 9 aprile, 14 maggio e 29 luglio 1925, nn. 375, 601 e 1261;

Autorizza

il commissionario di borsa signor Stuart Tovini Antonio a continuare l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Firenze.

Roma, addì 21 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1925.

Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande dei sottoindicati agenti di cambio per essere autorizzati a continuare l'esercizio professionale presso la Borsa dei valori di Torino;

Sentita la Deputazione di borsa e la Camera di commercio;

Visti i Regi decreti 9 aprile, 14 maggio e 29 luglio 1925, nn. 375, 601 e 1261;

Autorizza

i seguenti a continuare la loro professione presso la Borsa dei valori di Torino, quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Biglia dott. Alberto.
2. Cibrario dott. Ippolito.
3. Gatti dott. Francesco.
4. Diena rag. Arturo.
5. Arghinenti Camillo.
6. Grossò rag. Francesco.
7. De Cosimi Giovanni Battista.

Roma, addì 22 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	157626	40 —	Gobbi *Maria* fu *Giacinto*, minore sotto la patria potestà della madre Galasi *Erminia* fu Luigi, vedova di Gobbi *Giacinto*, dom. a Robecco d'Oglio (Cremona); con usufrutto vitalizio a Galasi Erminia fu Luigi, vedova di Gobbi *Giacinto*, dom. a Robecco d'Oglio (Cremona).	Gobbi *Alessandrina-Maria-Luigia* fu *Luigi-Giacinto*, minore sotto la patria potestà della madre Galasi *Giulia-Erminia-Maddalena* fu Luigi, vedova di Gobbi *Luigi-Giacinto*, ecc., come contro.
»	313679	500 —	Garramone *Cristina* di Luigi, nubile, dom. a Montalbano Ionico (Potenza).	Garramone *Carmina-Maria-Cristina* di Luigi, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	750796	52.50	Arpaia Luigi, *Carmela* ed Antonio fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre Pezzella Rosa fu Antonio, vedova di Arpia Raffaele, dom. a Napoli.	Arpaia Luigi, *Maria-Carmela* ed Antonio, ecc., come contro.
»	48663	59.50	De Crescenzo *Giuseppe* fu Alessio, dom. in Sanseverino, Principato Citra, vincolata.	De Crescenzo *Carmine-Antonio* fu Alessio, ecc., come contro, vincolata.
»	811050	350 —	Cuccurese Agata fu Giuseppe, moglie di *Foscano* Antonio fu Bernardo, dom. a Napoli.	Cuccurese Agata fu Giuseppe, moglie di *Fasano* Antonio, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	266793	125 —	*Piragine* Aurora fu Giuseppangelo, *nubile*, dom. a Mormanno (*Cosenza*).	*Piragino* Aurora fu Giuseppangelo, *minore sotto la patria potestà della madre Longo Maria fu Luigi*, vedova Piragino, dom. come contro.
»	652272	2810 —	D'Ambrosio *Gaetana* fu Raffaele, vedova di Pezzullo Vincenzo, dom. in Frattamaggiore (Napoli).	D'Ambrosio *Maria-Gaetana-Giuseppa* fu Raffaele, vedova, ecc., come contro.
3.50 %	110136	70 —	Degiorgis Matteo fu Giorgio, dom. in Chivasso (Torino); con usufrutto vitalizio a *Maddalena* Girardi fu Andrea.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Maria-Maddalena* Girardi fu Andrea.
»	110137	70 —	Girardi *Maddalena* fu Andrea, moglie di Degiorgis Matteo, dom. a Chivasso (Torino) vincolata.	Girardi *Maria-Maddalena* fu Andrea, ecc., come contro, vincolata.
»	552914	1137.50	Salamone *Concettina* fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Mistretta (Messina).	Salamone *Maria-Concetta* fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Lipari Lucia fu Luigi, vedova di Salamone* Giuseppe, dom. come contro.
»	588952	133 —	Salomone *Concettina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Lipari Lucia fu Luigi, vedova di Salamone Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina).	Salamone *Maria-Concetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	583205	98 —	*Lunghi Natale* detto Enrico, Luigi, Luigina, Silvio, Alfonso e Carlo fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Vecchio Elisabetta-Marcella fu Angelo, ved. di *Lunghi* Giovanni, dom. in Inverno (Pavia).	*Longhi Enrico*, Luigi, Luigina, Silvio, Alfonso e Carlo fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Vecchio Elisabetta-Marcella fu Angelo, vedova di *Longhi* Giovanni, dom. in Inverno (Pavia).
»	620526	98 —	*Lunghi* Enrico, Luigi, Luigina, Silvio, Alfonso e Carlo fu Giovanni, minori, ecc., come la precedente.	
Cons. 5 %	10578	250 —	Trivellini *Antonio* fu Giuseppe, dom. a Padova.	Trivellini *Giacomo-Antonio* fu Giuseppe, domiciliato a Padova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	227180	470 —	Ferrari Carlo, Nestore, Fernando, Teresa, Vincenzo, Anna e *Carmela* di Saverio, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre, e nascituri da Martinez Maria fu Costantino, moglie di detto Ferrari Saverio, eredi indivisi di Martinez Costantino, dom. in Napoli, con usufrutto dotale a Martinez Maria fu Costantino, moglie di Ferrari Saverio.	Ferrari Carlo, Nestore, Fernando, Teresa, Vincenzo, Anna e *Carmelo* di Saverio, gli ultimi cinque minori, ecc., come contro.
3.50 %	587987	2009 —	Pagani Maria fu Giuseppe, *minore* interdetta, sotto la tutela dell'avv. Codecà fu Gaspare, dom. in Pavia.	Pagani Maria fu Giuseppe, interdetta, ecc. come contro.
» » » » Cons. 5 %	362038 386173 396225 460277 62276	17.50 35 — 17.50 35 — 55 —	Russitano Maria fu Salvatore, *nubile*, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Russitano Maria fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Sciarrino Rosina di Andrea, vedova di Russitano Salvatore*, dom. in Termini Imerese (Palermo).
»	336643	730 —	Ospedale civile di Orvieto, amministrato dalla locale Congregazione di carità. *Annotazione.* — Proviene dall'eredità di Luigi della Vecchia ed è vincolata di usufrutto vitalizio a Pontani Amalia fu *Francesco*, vedova della Vecchia.	Intestata come contro *Annotazione.* — Come contro; con usufrutto vitalizio a Pontani Amalia fu *Agostino* vedova della Vecchia.
»	24701	380 —	Nora *Giuseppe* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Locana (Torino).	Nora *Giovanni-Giuseppe* di Giacomo, minore, ecc., come contro.
»	243836	395 —	Azimonti *Giuseppe* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Genoni Pasqualina, ved. di Azimonti Antonio, dom. in Sacconago (Milano).	Azimonti o *Azzimonti Ferdinando-Giuseppe* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Genoni Pasqualina vedova Azimonti o *Azzimonti* Antonio, ecc., come contro.
»	320778	725 —	Figlioli *Laura* di Andrea, nubile, dom. a Marsala (Trapani).	Figlioli *Antonina-Laura*, ecc., come contro.
Redimibili 3 %	563	300 —	Darbesio Maria di Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo* fu Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Darbesio Maria di Giovanni Battista moglie di Fasolis *Carlo-Paolo-Maria-Giuseppe-Vincenzo-Mario-Ottano-Celestino* fu Pietro, domiciliato a Mondovì (Cuneo), vincolata.
3.50 %	337962	462 —	*Damiani* Giuseppe fu Domenico detto Pacione, dom. in Santa Croce del Sannio (Benevento).	*Damiano* Giuseppe, ecc., come contro.
» Cons. 5 %	442874 121870	210 — 155 —	*Damiani* Giuseppe fu Domenico, dom. come la precedente.	*Damiano* Giuseppe, ecc., come contro.
» » »	110080 110081 110082	300 — 10 — 5 —	De Santis *Aurelia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tarquini *Terziade*, ved. De Santis, dom. a Bracciano (Roma).	De Santis *Aurelio* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tarquini *Terzina detta anche Terziade*, vedova, ecc., come contro.
»	196670	195 —	Molinari *Mario-Giuseppe* fu Carlo, dom. in Genova.	Molinari *Giuseppe-Mario* fu Carlo, dom in Genova.
3.50 %	542049	17.50	Ricci *Vittoria* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Acqui (Alessandria).	Ricci *Antonia-Maddalena-Ernesta vulgo Vittoria* di Paolo, minore, ecc., come contro.
»	290297	150.50	Ospedale di Giaveno (Torino), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a Gallo *Catterina* fu Francesco, vedova di Tepasso Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gallo *Maria-Catterina* fu Francesco, vedova di Tepasso Pietro.
Cons. 5 %	6491	20 —	La Rosa *Antonio* fu Michele, dom. a Calvaruso (Messina).	La Rosa *Antonino* fu Michele, dom. come contro.
3.50 %	798593	231 —	Gaffuri Elvira fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Milano.	Gaffuri Elvira fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Magnoni Margherita, vedova di Gaffuri Giuseppe*, dom. in Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.